Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 settembre 1965** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL 4 SETTEMBRE 1965:

Ministero del tesoro: **Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1965, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.**

(6421)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 4 luglio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1965
registro n. 60 Esercito, foglio n. 218

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

RIGAMONTI Eduardo, nato a Milano il 5 giugno 1911, tenente 140° Reggimento fanteria (ora capitano f. cpl. riserva. — Comandante di compagnia fucilieri, guidava il reparto, sotto intenso fuoco nemico, all'assalto di una munita posizione animando i suoi fanti con l'esempio e dando prova di salde virtù militari e sereno sprezzo del pericolo. — Quota 717 di Monastero (fronte greco), 14 marzo 1941.

(5756)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **1018.**

Erezione in ente morale dell'« Associazione centro italiano femminile di Sassari », con sede in Sassari.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Associazione centro italiano femminile di Sassari », con sede in Sassari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1019.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo sita nel comune di San Daniele del Friuli (Udine).

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo in comune di San Daniele del Friuli (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1020.**

Passaggio della Confraternita di San Rocco, in Carpino (Foggia), alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita di San Rocco, in Carpino (Foggia), passa alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lett. *c*) del Concordato con la Santa Sede, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1021.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore » nel comune di Costermano (Verona).

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore » in frazione Albarè del comune di Costermano (Verona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1965.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 3 marzo 1965 tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1953 — registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1953, registro n. 22 Marina mercantile, foglio n. 367 — con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 23 novembre 1953 con la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Livorno, e quello del 10 settembre 1956 — registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 33 Marina mercantile, foglio n. 196 — con il quale venne approvata la convenzione, modificativa di quella precedente, stipulata in data 23 luglio 1956, con la predetta Società, per lo

esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale dell'arcipelago toscano (settore « A »), per la durata di anni 20 a decorrere dal 1° gennaio 1954;

Considerata la necessità di modificare il terzo comma dell'art. 23 (sovvenzione per linee) delle citate convenzioni 23 novembre 1953 e 23 luglio 1956, per consentire l'effettuazione di un maggior numero di viaggi per esigenze di traffico e realizzare, conseguentemente, un miglioramento del servizio dell'interesse economico e sociale del settore dell'arcipelago toscano;

Vista la convenzione modificativa che, per attuare la modifica sopraindicata, è stata stipulata in Roma, addì 3 marzo 1965 tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana »;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 3 marzo 1965 tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Livorno, con la quale sono state apportate modifiche al terzo comma dell'art. 23 (sovvenzione per linee) delle ripetute convenzioni 23 novembre 1953 e 23 luglio 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1965

SARAGAT

SPAGNOLLI — COLOMBO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1965
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 194

Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Livorno, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale dell'Arcipelago toscano (Settore « A »).

Premesso che fra il Ministero della marina mercantile la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Livorno, sono state stipulate la convenzione 23 novembre 1953 — approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1953 — e quella, modificativa della precedente, 23 luglio 1956 — approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1956 — per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale dell'Arcipelago toscano (settore « A »), per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954;

fra il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e il dott. Filippo Cameli, vice presidente della Società per azioni « Navigazione Toscana » con sede in Livorno, agente in nome e per conto della Società stessa si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 23 delle convenzioni 23 novembre 1953 e 23 luglio 1956, citate in premessa, è modificato come segue, a partire dal 1° gennaio 1962: « Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione ».

Art. 2.

La presente convenzione mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 3 marzo 1965.

p. *Il Ministero della marina mercantile*
F.to Nunzio D'ANGELO

p. *La Società per azioni « Navigazione Toscana »*
F.to Filippo CAMELI

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Trento sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle A) e B) allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° ottobre 1964.

Roma, addì 5 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale delle aziende alberghiere della provincia di Trento

Aziende ad attività annuale

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI		
	I^a Categoria	II^a Categoria	III^a Categoria
1^a *Categoria*:			
Capo cuoco	77.000	74.000	73.000
Maître d'Hôtel	73.000	71.000	69.000
Portiere / 2° Capo cameriere / Barman	68.000	66.000	65.000
2^a *Categoria*:			
Chef ai piani / Cuoco o cuoca	54.000	53.000	51.000
Portiere di notte	57.000	55.000	54.000
Stiratrice / Guardarobiera	50.000	48.000	47.000
3^a *Categoria*:			
Uomini e donne: sopra i 18 anni	43.000	41.000	40.000
Uomini e donne: sotto i 18 anni	31.000	30.000	29.000

Le retribuzioni medie, sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative in caso di occupazione inferiore al mese e si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per la suddivisione degli alberghi e delle pensioni si intende valida la classificazione sociale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento allo art. 2 del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande, stipulato il 30 giugno 1962.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie per il personale delle aziende alberghiere della provincia di Trento

Aziende ad attività stagionale

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI		
	I^a Categoria	II^a Categoria	III^a Categoria
1^a *Categoria*:			
Capo cuoco	84.000	79.000	78.000
Maître d'Hôtel	79.000	76.000	75.000
Portiere / 2° Capo cameriere / Barman	76.000	72.000	71.000
2^a *Categoria*:			
Chef ai piani / Cuoco o cuoca	61.000	59.000	57.000
Portiere di notte	59.000	56.000	55.000
Stiratrice / Guardarobiera	55.000	53.000	51.000
3^a *Categoria*:			
Uomini e donne: sopra i 18 anni	44.000	42.000	42.000
Uomini e donne: sotto i 18 anni	33.000	32.000	31.000

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative in caso di occupazione inferiore al mese e si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per la suddivisione degli alberghi e delle pensioni si intende valida la classificazione ufficiale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento allo art. 2 del Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di alberghi, pensioni e locali, stipulato il 30 giugno 1962.

I salari medi convenzionali per le attività stagionali si applicano nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre per le località di Riva e Torbole nei mesi di giugno - luglio - agosto e settembre per le località di Levico e Roncegno, nei mesi di luglio e agosto per le rimanenti località, per Trento e Rovereto si applica esclusivamente la tabella delle aziende ad attività annuale.

I salari medi per le aziende ad attività stagionale saranno applicati anche per il mese di febbraio da parte delle aziende alberghiere delle località di Canazei - Madonna di Campiglio - S. Martino di Castrozza e Bondone.

Detti salari nei periodi suddetti dovranno essere presi a base dagli alberghi ad attività annuale. Per eventuali periodi di attività eccedenti i detti mesi si applica la tabella relativa ai salari medi annuali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 307 del 24 giugno 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada « Del Paglia » (Carceri-Ponte di Ferro-Innesto con la Strada statale n. 316 dei monti Martani);

Visto il voto n. 813 del 22 giugno 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di km. 4+000 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Del Paglia » (Carceri-Ponte di Ferro-Innesto con la Strada statale n. 316 dei monti Martani) di km. 4+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

(6273) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale retribuito a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Ancona, sono determinate nella misura stabilita dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie giornaliere e mensili per i lavoratori retribuiti a percentuale dipendenti da ristoranti, trattorie ed osterie con cucina della provincia di Ancona.

CATEGORIE DEGLI ESERCIZI E DEL PERSONALE	Comuni di Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo, Senigallia, Falconara, Loreto, Camerano, Numana e Sirolo		Altri Comuni della Provincia	
	Giorno	Mese	Giorno	Mese
Per coloro che non beneficiano del vitto a carico del datore di lavoro				
Esercizi di 1ª categoria:				
1° cameriere	2.200	58.000	1.950	51.000
cameriere	2.000	54.000	1.750	46.000
aiuto cameriere + 20	1.900	51.000	1.700	45.000
aiuto cameriere — 20	1.800	49.000	1.600	43.000
Esercizi altre categorie:				
1° cameriere	2.000	54.000	1.800	47.000
cameriere	1.900	51.000	1.700	45.000
Categorie con cucina:				
cameriere	1.850	50.000	1.700	45.000
Per coloro che beneficiano del vitto a carico del datore di lavoro				
Esercizi di 1ª categoria:				
1° cameriere	1.900	51.000	1.650	44.000
cameriere	1.800	47.000	1.500	40.000
aiuto cameriere + 20	1.700	45.000	1.350	36.000
aiuto cameriere — 20	1.500	40.000	1.300	34.000
Esercizi altre categorie:				
1° cameriere	1.800	47.000	1.500	40.000
cameriere	1.700	45.000	1.400	39.000
Osterie con cucina:				
cameriere	1.650	44.000	1.450	38.000

Tabella delle retribuzioni medie giornaliere e mensili per i lavoratori retribuiti a percentuale dipendenti da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, sale da ballo e simili della provincia di Ancona.

CATEGORIE DEGLI ESERCIZI E DEL PERSONALE	Comuni di Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo, Senigallia, Falconara, Loreto, Camerano, Numana e Sirolo		Altri Comuni della Provincia	
	Giorno	Mese	Giorno	Mese
Esercizi di 1ª categoria:				
1° cameriere	2.100	53.000	1.800	46.000
cameriere	1.950	51.000	1.700	45.000
aiuto cameriere: superiore 20 anni	1.850	48.000	1.600	42.000
aiuto cameriere: inferiore 20 anni	1.700	45.000	1.500	40.000
Esercizi altre categorie:				
1° cameriere	2.000	52.000	1.700	45.000
cameriere	1.900	50.000	1.650	44.000
aiuto cameriere: superiore 20 anni	1.800	47.000	1.550	41.000
aiuto cameriere: inferiore 20 anni	1.700	44.000	1.400	39.000

N.B. — I carrellisti di stazione sono equiparati agli aiuto camerieri.

Note:

Le retribuzioni medie, come determinate, si riferiscono ad un periodo di occupazione media di 26 giornate ad eccezione dei seguenti casi nei quali si applicherà la paga convenzionale giornaliera per tante quote quanti sono i giorni di effettiva presenza al lavoro:

1. Inizio e cessazione del rapporto di lavoro, nel corso del mese.
2. Lavoratori assunti quali rinforzi, sostituti e turnisti.
3. Assenze per sospensioni dell'attività lavorativa dell'esercizio non imputabili al datore di lavoro per le quali non sia dovuto alcun trattamento salariale.
4. Assenze per sospensioni disciplinari, in base a clausole contrattuali.
5. Assenze per richiamo alle armi della durata oltre tre mesi e per servizio di leva.
6. Assenze arbitrarie e permessi giustificati non pagati.
7. Assenze di durata superiore a tre giorni per malattia e infortunio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Crittox ». (Decreto di revoca n. 247).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 giugno 1958 col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 2406 il presidio medico-chirurgico « Crittox » anticrittogamico della ditta S.I.A.P.A. - Società Italo Americana Prodotti Antiparassitari, con sede in Roma, via Yser n. 16;

Vista la dichiarazione in data 24 giugno 1965 con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Crittox » anticrittogamico della ditta S.I.A.P.A. di Roma, già registrato al n. 2406.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5794)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.

Sostituzione del commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1930, concernente la obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi della Sicilia e della Calabria;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1952, con il quale i compiti del soppresso Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi sono stati affidati al Commissariato generale anticoccidico di Catania che ha assunto la nuova denominazione di Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1956, con il quale l'esercizio delle funzioni demandate al Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco è stato esteso ai territori della Campania e del Lazio;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1964 con il quale il dott. Nicolò Nicoletti fu nominato commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi;

Vista la nota 29 aprile 1965 con la quale il dottor Nicolò Nicoletti ha rassegnato le proprie dimissioni;

Decreta:

Il dott. Riccardo Moro è nominato commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi, in sostituzione del dott. Nicolò Nicoletti, dimissionario.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » dei vini « Chianti » e « Chianti classico ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Chianti » e « Chianti classico », ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione controllata Chianti e Chianti classico

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Chianti », è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve prodotte dai vitigni di cui all'art. 4, coltivati nel comprensorio viticolo costituito dalle parti delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena, delimitate dal decreto interministeriale 31 luglio 1932 e dai territori vicini per i quali sono riconosciute le condizioni prescritte al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il comprensorio è delimitato dal seguente confine:

La zona di produzione del vino Chianti è divisa in quattro differenti aree separate l'una dall'altra e nella più vasta di esse è inclusa la zona di produzione del vino Chianti classico. Stante ciò, la descrizione dei confini, per comodità interpretative, verrà svolta separatamente per ogni area, e le quattro aree saranno così denominate:

area principale (in essa è inclusa la zona di produzione del vino Chianti Classico):

area est (l'orientamento è riferito all'area principale);

area sud (l'orientamento è riferito all'area principale);

area ovest (l'orientamento è riferito all'area principale).

La descrizione dei confini è sempre fatta seguendo il senso orario sulle carte al 25.000 dell'I.G.M.

AREA PRINCIPALE

Il punto più a nord trovasi all'incrocio della strada vicinale fra le quote 124 e 200 poco a sud del torrente Vincio in provincia di Pistoia. Da questo punto andando verso est segue la strada comunale per Pontelungo fino a 250 metri dopo la quota 102; da qui attraversando i campi in linea retta fino al Convento di Giaccherino (quota 153), scende per una linea retta virtuale fino a quota 99 e da qui segue la strada comunale fino al congiungimento della Strada statale che da Pistoia conduce a Serravalle all'altezza dell'abitato Borgo di Barile. Percorre la strada verso Serravalle fino all'abitato di S. Maria Spazzavento e qui scendendo verso sud segue la strada comunale che passa sotto la ferrovia Firenze-Viareggio (via Pistoia) fino all'incrocio con l'autostrada Firenze-Mare, seguendo quindi il torrente Stella fino all'incrocio con la comunale; per detta strada passando per il podere Centostelle fino a quota 102, risale quindi verso nord-est per la strada comunale che porta a Bargi, all'incrocio di questa con il torrente Stella per la sponda destra di detto torrente fino a Ponte Valenzatico. A questo punto il confine segue la strada comunale Vecchia Fiorentina fino al ponte sul fosso Campano; quindi per questo fosso e poi per il fosso Colecchio fino al confine della provincia di Pistoia con quella di Firenze in località Botte sotto il rio Barberoni. Da questo punto discende a sud verso Casa Vannucci. Seguendo la carrozzabile giunge a Seano e quindi a Ponte Rosso, Montecchio Vecchio, podere di Casole di Sopra, Le Croci, Petraia quota 108 ed al Tabernacolo posto al bivio di Villamagna.

Seguendo la diramazione di destra e passando sotto il Castellaccio, attraversa il borro di Montiloni e passa da Casa Attucci, Calcinaia, Torre di Calcinaia, podere la Consuma, Le Corti; Comeana e scendendo quindi nel torrente Ombrone segue il suo corso fino allo sbocco nel fiume Arno.

Il confine attraversa il fiume Arno, prende la via Pisana fino al ponte Macinaia seguendo quindi la carrozzabile che passa per le Corti, Granchio e Bellosguardo (quota 108) dove, prendendo la carrozzabile, si passa sotto Poggio Fantoni e giunge a Villa Paola, seguendo quindi la carrozzabile che passa dai Macelli, Lastra a Signa, S. Maria a Castagnolo, Fornaci, S. Ilario entra nel borro Valimorta e lo segue fino al suo sbocco nel torrente Vingone. Risale quest'ultimo giungendo così a Ponte Vingone (quota 54), dove prende la via maestra che, per Quattro Madonne e passando da Scandicci, incontra il fiume Greve; si risale il corso del medesimo passando da Ponte all'Asse (quota 54) fino al ponte della Gora; da qui si risale verso nord fino al centro abitato del Galluzzo e si continua per S. Felice a Ema, Poggio Secco e Pian dei Giullari. Da qui a Villa Marzocchi, Piazza Calda, Cinque Vie, si risale ai Moccoli fino al Bandino; quindi si prende la strada per Bagno a Ripoli fino a Spedaluzzo dove si volta per le Lame fino alla Nave a Rovezzano, seguendo il corso dell'Arno fino a Candeli; da questo punto il confine segue per breve tratto quello amministrativo fra i comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli fino ad incontrare la ferrovia Pontassieve-Firenze e corre lungo questa fino all'incrocio del torrente Mensola. Si risale il corso del torrente predetto fino ad arrivare a Ponte a Mensola, dove si prende la strada maestra che porta a Firenze fino ad arrivare a Coverciano.

Si abbandona la strada maestra per seguire il confine fra i comuni di Firenze e di Fiesole che scende fino al torrente Mugnone; si risale il corso del torrente fino al ponte alla Badia, si entra nella via Faentina fino a giungere a quota 495, all'incontro cioè della carrozzabile proveniente da Biviglìano con l'altra che porta a Molin del Piano e S. Brigida.

Si prende quest'ultima passando dall'Alberaccio, Colonne, Massetto, Roncolino, Le Lucole, S. Brigida, Villa Neri, Fornello e Sportigallo, dopo il quale si prosegue ancora fino a Pietramaggio, per la strada mulattiera.

Da qui si prende la strada che sale a nord fino a Galiga e poi si volta a levante discendendo lungo il fosso Argomenna fino a quota 211; si risale verso nord l'affluente di detto fosso fino ad Aconello di Sopra.

Da Aconello di Sopra, lungo la curva di livello 450, si giunge ad Acone e da qui si segue la carreggiabile fino circa a 200 metri sotto il cimitero omonimo per prendere la mulattiera che passa da Lastro, quota 514, Casa Mora (470) e poco dopo anziché seguire per Casabrucoli si prende il sentiero che porta nel torrente Uscioli. Lungo un piccolo ruscello si risale passando per San Piero a Colognole (quota 265), Vico Feraldi (quota 473) fino ad intersecare a quota 597 il confine fra i comuni di Dicomano e Rufina.

Si risale detto confine fino presso la quota 339 sotto Poggio al Cucco di qui si risale attraverso le quote 254 e 220 fino ad incontrare la strada che passando dal cimitero di Bovino conduce all'abitato e si immette nella strada che costeggia sulla destra il fiume Sieve in direzione di Dicomano giungendo al fiume Sieve in corrispondenza di quota 151. Si traversa il fiume e si entra nella carrozzabile Dicomano-Vicchio e la si segue fino al ponte sul fosso di Rimaggio (quota 161).

Qui si risale il detto fosso e si giunge a quota 226 dove si incontra un suo affluente di sinistra che si risale fino ad incontrare la mulattiera che da la « Villa » porta a Case il Lago ed oltre. Si segue la suddetta mulattiera che, passando vicino all'Oratorio (quota 442), ci porta fino sul poggio S. Croce (quota 582) da qui scende per il sottostante fosso nel torrente S. Godenzo, in prossimità del km. 120 della strada Statale 67 S. Godenzo-Dicomano. Si segue il corso del fiume, si costeggia il Mulino di Vicolagna fino alla mulattiera di Frascole che si risale fino nei pressi di Casa Cansano e si prende il sentiero che passando a sinistra, fra quota 169 e 471, incontra la mulattiera che porta a Casa del Poggio nel punto in cui vi è una Croce.

Dalla croce per un ruscello si scende nel fosso Fornace e per un altro affluente si sale fino nei pressi di Casa Petroniano (quota 594) incontrando il sentiero che porterà, passando sotto il Casone e attraverso la strada che porta a Londa, nel fosso di Cornia (quota 246). Si risale quindi questo fosso passando per mulino del Pino, si passa sotto la strada di Londa, si giunge fino sotto Petroio; qui si abbandona il fosso di Cornia e per un sentiero campestre passando per la Lastra e Valpiana si cala sul borro di Rincine, in prossimità della quota 353 e quindi si risale per un suo affluente di sinistra fino al cimitero di Caiano. Qui si prende un sentiero che passando per quota 108 porta al « Tiglio » da dove, seguendo un ruscelletto, si arriva sul sottostante fosso di Caiano che si discende per circa m. 250 e cioè fino alla sua confluenza col torrente che viene giù da Castello.

Si risale quest'ultimo fin sotto Castello, poi si abbandona prendendo un piccolo fosso che si risale per il suo corso fino a ridiscendere nuovamente per mezzo di un altro ruscello fino a torrente Moscia, si percorre il torrente fino a circa 200 metri all'abitato di Londa, qui lo si abbandona per seguire un suo affluente di sinistra che si risale fino a giungere, passando per la quota 534, a Casa Roccasecca (quota 455). Da qui, seguendo la mulattiera, si arriva a Sussinette ed alla strada Turicchi-Rata (alla quota 513); si segue questa strada in direzione di Turicchi per circa 400 metri dopodiché si abbandona prendendo il sentiero che porta nel rio Querceto. Si scende il rio fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Rufina e Londa, si segue il suddetto confine fino a Monte (quota 524) dove si abbandona per scendere sul rio Casini, si segue il rio proseguendo poi lungo la strada che porta a Castiglioni, da dove, seguendo la carrozzabile e passando per Petrognano, Fonte, Doccia, Rimaggio, Pomino, Fattoria del Palagio, Casa Querce Grossa, quota 614, Valliiunga, Tosina, si giunge a circa 200 m. da Borselli dove si prende la mulattiera che porta a Casa Valle, e girando attorno a Poggio Barcone si entra nella strada maestra della Consuma nei pressi di quota 578.

Si prosegue quindi fino a Diacceto sulla via maestra e quivi giunti si abbandona per seguire la carrozzabile che passando da Casina ci porta a Pelago e gira a monte attraversando il torrente Vicano di Pelago, si passa da Peterno (quota 393) per arrivare a Ponte Pagiano, dove si discende per il torrente Vicano di S. Ellero fino ad arrivare al punto di incontro con l'affluente di sinistra che viene risalito fino alla carrozzabile di Pelago (quota 452); proseguendo per questa strada si arriva a Villa Grottanelli e da qui per la mulattiera si giunge a Casareggi (quota 413), quindi si scende nel borro di Ciliana e lo si risale fino alla sorgente seguendo poi la quota di livello m. 495. Si arriva al borro della Trana, si risale a quota 533 e si discende a Villa Fronzano, da qui seguendo la mulattiera che scende a sud si giunge a quota 513, si scende nel torrente Marnia e si risale a quota 580, si gira sotto i Piani fino a Bolognuzzo ed ancora fino ad incontrare la strada che da Pietrapiana va al Saltino, la si segue fino a Pietrapiana. Da qui per una mulattiera si prosegue per quota 514 per poi discendere a quota 446; si risale ancora a quota 534 da dove si discende a sud diretti su Reggello, quivi giunti, ci si dirige a sud a quota 481, si segue la mulattiera che passando per quota 588 572 513 giunge in località Fòrli a quota 545. Seguendo la mulattiera per quota 533 ci si immette nella carreggiabile che passa da quota 399 in corrispondenza del confine fra le provincie di Firenze e di Arezzo a quota 399.

Da Case Treggiano, il cimitero di Menzano, Casa Santo Donato, Villa Casa Mora a quota 370, si scende diritti nel torrente Resco (quota 364). Da qui si risale la mulattiera per il Casino poi per la carreggiabile si giunge a Pulicciano e, dopo il cimitero, si svolta a ovest per Casa La Fonte da dove si riprende la strada carreggiabile prima descritta per rilasciarla immediatamente e discendere lungo un affluente del borro Faella, fino a trovare la strada che da Villa Mandri porta a Pian di Sco'. Da qui si svolta verso est fino a risalire a Casa Mocale (quota 502), si discende lungo la quota 520 fino alla strada per Caspri e seguendo la quota 550 si giunge al borro Odina che si risale fino alla sorgente. Si passa un valico a quote 872 887 831 817 fino a discendere in località la Rota, da qui si giunge a Modine (quota 699) per risalire a nord fino a sotto Casa Castagnola; poi ci si sposta a destra sul torrente Ciuffenna per risalirlo fino a quota 701 e quota 814, da dove si prende la mulattiera che scende a sud a quota 840 788 759 744 680 fino a giungere a Poggio di Loro. Da qui ad Est fino a raggiungere la strada che da Salci va a Loro Ciuffenna; la si segue fino a Casa Marroncini (quota 390), da qui si scende al podere Badia di Sotto, poi lungo la carreggiabile fino a quota 393 da dove si risale a quota 429 per giungere alla località Gropina (quota 381).

Da Gropina; dirigendosi verso est lungo la mulattiera che giunge a Casa Sesta, si passa a quote 601 685 700 fino a scendere nel fosso del Gattaio che lo si percorre fino a scendere nel fosso del Gattaio che lo si percorre fino alla sua confluenza con il torrente Agna. Si percorre quest'ultimo fino a Casa La Costa (quota 445), si lascia il torrente e si risale verso est. Si segue quota 495 fino a Poggio Ronco, poi, passando lungo la quota 404 a valle di Ca' di Vestro, si gira a sud di Poggio alla Tana passando per quote 492 e 472. In prossimità di quota 425 s'incontra la strada e si segue verso nord fino a Casa La Becca (quota 513). Da qui si prende la carreggiabile fino a quota 401 e lungo questa carreggiabile fino a Gello Biscardo da dove per casolare Casa Pallino fino a quota 740 si giunge ad incontrare il confine comunale. Lo si ridiscende a sud fino a quota 684 e da qui si abbandona per la mulattiera che porta al podere Lucignanello; si segue ancora questa mulattiera che dirige a sud fino a Campo di Città, passando per quota 400 si giunge a Casalduro al confine comunale. Si risale detto confine fino a quota 493, da qui si prende la mulattiera che per quote 500 512 e 493 giunge a Le Vaglie (quota 516) e Casa Pollacco; entra quindi nella carreggiabile a quota 593 che porta a Spedale, da qui si risale a nord lungo la mulattiera che passando per il Moro giunge a Bicciano, si volta verso est per Casa Quercetini e Casa Pratucci, da qui si segue la strada carreggiabile che passa per Bibbiano fino a Ca' Le Rocche e si risale per i Pianelli e poi si segue quota 400 fino a Poggiolino ed ancora lungo la strada fino a Caliano.

Da Caliano si segue la strada che scende sul fiume Arno (quota 263) e poi la sua riva destra fino a Felcaio dove, per la strada che passa per Pieve a Setine, La Posticcia, Castelluccio, Castellina, Ponte a Buriano, si volta a destra per Casa Fischio, la Casina fino a Rondine (quota 251).

Di qui il confine segue la strada che passa da Le Campora, Casa Beccafico, Le Pianacce arriva alla fattoria Monsoglio, da qui si torna sulla strada che conduce a Laterina; ove giunti si continua per la strada che porta a Latereto, Vitereta, Casa Pian del Pino, Casa Gavine, Casa Ascio, e, Casa Valcello, Casa Moracci. A Casa Moracci si prende la strada che porta a Terranova Bracciolini fino a 100 metri dall'abitato che viene aggirato a nord e da qui per Casa il Colto e podere Fondale si giunge a quota 146. Si prende la strada a nord per il podere Ville, da qui si segue la carreggiabile fino a Casa Macinarotta e al podere Manuali, poi lungo la strada, sotto Villa Riofi, si giunge a quota 145 e si volta a sud fino a scendere lungo il borro Riofi che si segue fino alla confluenza con il borro Renacci.

Da questo borro si segue la strada che passa da Casa Roccaccio, Renacci, podere Le Fornaci e podere Modello, dove si incontra il confine fra le provincie di Arezzo e di Firenze, che si segue fino al ponte di Matassino.

Dal ponte di Matassino si continua per la strada che giunge al Tabernacolo posto in località La Vecchia e prosegue per quota 123-126-124 lungo la strada fino al podere Filarone, fattoria Le Coste, Casa Nibbio 1° e 2°, Casa Trivio (quota 146), ove si volta a nord e si raggiunge Ciliegi. Lungo la Strada statale n. 69 del Valdarno si arriva fino al bivio per Rignano a quota 138, qui si traversa l'Arno, si passa a nord del paese di Rignano, si discende a sud per la Fornace, Villa Pepi, Casa Istieto, Casa il Pratello e si percorre la quota 150 fino al palazzo di Salceto.

Da qui si scende nel fosso del Salceto e si risale a Cancello; lungo la strada per Palazzolo, si giunge a Ponte di Burchio e si scende a sud lungo l'affluente dell'Arno, sino a quota 190 e Casa Terraio. Si prosegue per incontrare la strada che da Casa Nova Taverna scende a Casa Torricella, fattoria di Loppiano, Casa Moriano; qui si abbandona la strada per una mulattiera che risale a Casa Bonalle e per le quote 240 e 270 giunge alla strada di Casa Le Macchie; la discende fino a Casa il Bagno e da qui verso la Strada statale n. 69 del Valdarno che non raggiunge ma costeggia parallela a quota 127 per 200 metri per voltare a ovest verso il Palagetto, e da qui, giunti a Cilitero di Figline, discende a sud verso Case il Crocifisso e Case Le Piagge (quota 212). Si scende verso sud fino a percorrere per breve tratto la strada che dalle Piagge porta a Casa Intagliata e a quota 202 si lascia per trovare la carreggiabile che porta a Case il Billo (quota

270). Da qui la si segue fino a 150 metri dopo Pavelli per voltare ancora a sud lungo il sentiero che va a Casa Mugnaione. Adesso il confine risale il borro del Cesto fino a ponte agli Stolli per risalire alla fattoria di S. Leo e poi a Celle fino nella valle del borro dell'Acqua Sotterro (a quota 410); si discende per la Casa Fossatole e si risale lungo il borro alle Scale che si lascia all'altezza di Santa Lucia per proseguire lungo vie carrabili e sentieri per Casa Carpignano, Ponte alle Vigne, Casa Cafaggio, Brollo, Casa Pian dell'Abeto. Da qui si segue la strada che attraversa il borro del Molinaccio e che verso ovest porta alla fattoria Massetì e prosegue fino ad incontrare il confine del comune di Greve che percorre verso sud fino ad incontrare a quota 750 la confluenza dei confini delle provincie di Arezzo, Siena e Firenze. Continua ancora verso sud lungo il confine provinciale fra Siena e Arezzo fino a Poggio Torricella (quota 721) da dove, voltando a nord-est sulla strada che porta a Casignano, Casa Campo Nuovo, quota 313-256, Casa Fornacina, Casanuova giunge a bivio per Monastero (quota 284) da dove risale verso nord per Casa Piano, Le Casacce, Molino, Malpasso, quota 231 e poi volge verso sud a quota 165, quota 170 Casa Castelvecchio (quota 240) e poi da qui lungo la strada che giunge lungo il borro dei Frati e lo percorre fino al punto ovest del cimitero di San Giovanni Valdarno.

Si discende a sud verso Casa Poggio, Casa La Vigna, Casa Renai, ove si incontra il confine fra i comuni di San Giovanni e Montevarchi e lo si risale verso nord-est fino ad incontrare la ferrovia Firenze-Arezzo in località Pettini e ridiscendere lungo la sede ferroviaria fino a Case Villanuzza, per piegare a nord-est e incontrare a quota 154 la Strada statale n. 69 del Valdarno e percorrerla fino fuori dell'abitato di Levane, dove si devia lungo la strada che porta ad incontrare la linea ferroviaria Firenze-Arezzo a quota 227. Il confine segue la linea ferroviaria fino al cavalcavia a quota 266, dove si ritorna sulla Strada statale n. 69 per percorrerla fino a Palazzone (quota 253), da qui il confine segue di nuovo la linea ferroviaria prima detta fino ad Indicatore per voltare verso ovest lungo la Strada statale n. 69 fino al ponte in prossimità del podere Torre Bassa. Si volta a sud fino ai piedi del Poggio alle Forche (quota 357) e da qui, sempre lungo la carreggiabile per il podere Corticelle, verso sud per quota 403 sotto Poggio Girelli fino al podere Gratene e poi per il podere Le Bagnaie e sotto Poggio Tondo fino a quota 295. Per podere Tre Fontane (quota 310) e Casa Terrore (quota 375), si raggiunge a quota 421, la strada che porta a Civitella in Val di Chiana; si segue questa strada fino a Dorna da qui si scende verso sud per Fontenelle e si incontra a quota 284 la sede ferroviaria che si segue verso sud fino alla stazione di Monte San Savino da dove ci si immette sulla strada che passando per la Gora porta a Fornace, Rialto, i Confini, podere della Madonna, Case San Biagio, ed incontra a quota 259 la strada che va a Piece Vecchia. In questo punto il confine volta a sud-ovest per Pieve Vecchia e continuando per la strada che va a Foiano della Chiana, incontra la ferrovia a quota 257 e la percorre fino alla stazione di Foiano. Da qui lungo un canale artificiale arriva in prossimità del podere Via Larga 1°; si immette sulla strada che da Foiano porta a Bettolle, la si percorre fino a quota 278 (podere del Forno) e da qui per quota 252 scende a sud al Casato e risale a nord per la strada che porta a Bettolle, e da qui verso ovest fino a Guazzino. Poi lungo le Fornaci Tempora e Montemartino si segue fino a ponte sul torrente Foenna e lo si risale fino a Poggiolo. Si lascia poi per la strada che porta alle Fornaci Poggi Gialli e continua verso nord fino ad incontrare a quota 263 il confine fra le provincie di Arezzo e Siena. Lo si percorre in prossimità di Casa Rossa, ove prende la strada che le Cantine, Bellanda, comune e Montechiari, risale poi a nord lungo una campereccia fino ad incontrare a quota 269 la strada che porta verso ovest al Casalino, Maestà dei Mori per ridiscendere a quota 270 alla stazione di Rigomagno.

Si prosegue lungo la linea ferroviaria che scende a Montepulciano, ed a circa 450 metri prima della stazione di Chianciano si volta verso sud-ovest ad incontrare il confine Comunale e lo si percorre fino al ponte del Fosso Monico (quota 258).

Scende a sud lungo la carrozzabile per i poderi Boncini, Fornaccio e attraversa due affluenti del fosso Monico per voltare a sud e passare per i poderi Francavilla, Casa Palazzo, Casa Rossa e percorrerne la strada fino a quota 266 ove si incontra la strada che da Chiusi conduce a Dolciano. La si risale fino al paese di Dolciano, si attraversa e si continua lungo la strada fino alle Tombe etrusche, podere Paccianese, si passa ad est di Poggio Renzo costeggiando la linea ferroviaria, Tomba di Santa Mustiola, si scende verso sud al quadrivio (quota 340) per podere San Felice e podere Bagnolo. Si giunge alla stazione di Chiusi-Bagni di Chianciano, si ridiscende la strada fino a Casa Biffa, Villa Maccari, Santa Fiora e si risale verso nord per Molino dell'Oppio fino ad incontrare il confine comunale.

Si ridiscende questo confine verso sud-ovest fino ad incontrare il torrente Astrone che lo si percorre fino a raggiungere il confine fra le provincie di Siena e di Arezzo che si percorre verso sud fino a podere Saltarello 2° (quota 325) qui, lungo la strada che per Tamburino, Piazze risale a nord per Cetona, Sarteano, Casciaioli, podere Barbetta, podere Scopeto, Casa Morellino e La Pedata, il confine si innesta nella Strada statale n. 146 di Chianciano che percorre verso ovest fino a Chianciano Bagni.

Passa a sud del paese e si dirige verso ovest a quota 548 gira a nord del Poggio Scopa, e scendendo per quote 540, 469, 457 giunge al torrente Astroncello lo ridiscende fino ad incontrare la strada che porta alla Foce e da qui lungo il sentiero che scende a sud-est a il Poderuccio, ove, dopo 50 metri, incontra il confine comunale che percorre verso ovest fino al fosso di Chiarentana. Risale al nord per i poderi Boschetto, il Bachetto, La Fornace, e si immette nel torrente Miglia che risale fino a quota 485, e segue poi verso nord lungo il confine comunale oltre il podere il Sagro fino a raggiungere la strada che da Montepulciano porta a Montichiello. La segue fino a detta località, discende verso sud a quota 477 e risale per la strada che porta a Pienza e da qui per la strada provinciale verso nord-ovest fino a Pietrafitta dove incontra e supera la Strada statale 146, dirigendosi verso poderi San Lorenzo, Poderino. A quota 333 lascia la strada per percorrere il letto del torrente Tuoma e il confine comunale che risale verso nord fino al fosso Doccianello e poi ancora sempre lungo il confine comunale per Casa Ferraia, il Sodo fino ad incontrare la strada che da Novolo porta a Miciano. Scende per Miciano, podere San Clemente, podere Casanuova, e girando a nord di Piazza di Siena e a sud di Poggiarone raggiunge Madonna del Sodo; da qui percorre la carrozzabile per Colle per poi risalire verso nord-est a Casella, Petrera, Sole (quota 368) e poi per carrozzabili e sentieri giunge a Piazzolini e da qui a Castelnuovo Grilli. Risale verso nord fino ad incontrare sotto Poggio Cannelle il confine comunale e lo percorre per Ponticino, Cave di Ghiaia, Violante, Acquaviva fino al Borro della Puzzola a quota 282. Qui lascia il confine comunale e sale a nord per la strada che porta a Serre di Rapolano; passa ad est del paese e per Colombaio e Carpineto giunge a quota 306 della strada che da Rapolano Terme arriva al ponte sul torrente Foenna; la percorre fino a detto ponte e da Poggiarello risale lungo la ferrovia fino alla strada che da Serre di Rapolano porta a Modanella.

Percorre questa strada fino a 400 metri da Modanella a quota 335 per risalire la carrozzabile che va verso nord-ovest; gira a valle di Poggio Santa Cecilia poi passa a valle del Calvario attraverso il borro Ripi e per la strada di podere Palazzetto Santa Maria in Ferrata, podere Monteluco ridiscende presso le Bandite. Da qui a quota 449 raggiunge la strada che passando a nord di Casanuova e per il podere La Montagna giunge a 50 metri dall'Osteria (quota 370) qui lungo la strada il confine giunge al Mulino del Calcione in corrispondenza del confine fra le provincie di Arezzo e Siena.

Dal Mulino del Calcione passa da Calcione e ancora verso nord fino in località Campiglie quota 530 ove traversa il confine comunale; risale lungo la strada fino a Dreini (quota 525) e da qui fino a Palazzuolo. Continuando passa per Palazzuolo Vecchio quindi per Casanuova Podere Capraie 1° e 2° indi sotto poggio delle Imposte abbandona la strada per seguire il confine di Provincia fino a Monte Longo quota 516 rientra in provincia di Siena.

Da Monte Longo scende verso sud-est lungo il confine comunale e lo segue per podere Cartofo (sul fiume Ombrone), podere Canapaiuzza, podere Caggio, passa a nord della stazione di Castelnuovo Berardenga, e a quota 197 coincide con la Strada statale n. 73 fino ad incontrare in prossimità di Taverne d'Arbia il torrente Arbia. Lo risale fino a quota 198 per percorrere la carrozzabile che verso ovest passa da Vico d'Arbia, Casa Bianca, Pieve a Bozzone e lascia la strada appena traversato il torrente Bozzone, per raggiungere con

una linea ideale a quota 236 la carrozzabile che scende a sud per il Tinaio Casa il Colle, Ruffolo, Abbadia e Villa Andreina. Da qui il confine attraversa puntando ad ovest il borro Riluogo, e la linea ferroviaria per incontrare la strada che porta verso Siena alla Cappella del Buccianino; poi per Bucciano scende verso sud-ovest per Casa Bocci fino alla Coroncina e da qui a Molino di Sotto e a Doglia.

In località il Sorbo scende a sud per attraversare il torrente Sorra e arrivare a Fogliano Grosso, per Casa l'Olmo e la strada che a sud passa per il podere Santa Croce giunge al Tabernacolo del bivio di La Pace. Da qui per Fornace, Casa il Pino giunge a San Salvatore a Pilli poi a Brucciano fino ad incontrare a quota 190 la Strada statale 223 e la risale fino in prossimità dell'Olmo (quota 245) ove svolta per Ucciano e traversato il fosso Serpenna giunge ad Ampugnano; da qui scende verso sud per Casanuova e quota 186 fino ai due Ponti che traversa verso ovest e va sulla strada che giunge a Rosia.

A sud di Rosia per Casa Bargia giunge al Cimitero di Torri; qui lungo la strada che voltando a destra, traversa il fosso di Canale prosegue fino al podere Vacchereccia, Molino Serravalle traversa il fiume Merse e passando a monte di Orgia, lungo quota 250 ridiscende nel fiume Merse, fino al podere Montestigliano. Qui prende un sentiero che sale sul Poggio Alberino, Poggio Siena Vecchia, Canton del Prugnolo, Monte Acuto quota 402, e sempre lungo il sentiero fino a Casa Laiole ad incontrare il confine comunale fino a quota 295 ove risale il torrente Rosia, e poi ancora lungo il confine comunale fino ad incontrare a quota 303 la Strada statale n. 73, la risale fino a Case Molino d'Elsa quota 211, e da qui, verso nord-ovest, per il confine comunale fino a quota 215, per immettersi nella strada che da Case Speranza passa sotto Case Serre di Sopra. A quota 286 la abbandona per una strada secondaria che per Casa Bassa giunge a un sentiero che, da quota 231, quota 289, quota 232, immette il confine in un'altra strada che passa per Casa Collina e quota 200. Da qui il confine risale il torrente Sellate ove incontra il confine fra le provincie di Siena e di Pisa, che risale verso nord fino alla interruzione del confine stesso, all'incontro con la strada campestre che porta al podere Scopicciolo. Da questo punto si immette nella strada per Casole d'Elsa a quota 327, seguendo questa strada fino al bivio di quota 311, e prosegue per Cavallano fino a quota 255. Segue poi la strada che passando per Lucciana porta a quota 302 ove incontra il confine comunale che percorre fino al suo incontro con il confine fra le provincie di Siena e Pisa, e lo risale verso nord fino dopo la Madonnina ove il confine divide le provincie di Siena e di Firenze. Segue detto confine fino alla strada che da S. Gimignano porta a Camporbiano qui abbandona il confine provinciale per la strada che entra in provincia di Firenze a Camporbiano.

Da Camporbiano giunge al Castagno; da qui per le Lame fino a Casa Ford (quota 305) ove volge a nord abbandonando la strada, per un ruscello fino al botro delle Penerine che risale fino in prossimità della sorgente. Scende a Montignoso ove trova la strada che porta a Marrado e San Vivaldo. La percorre fino a C. Nuova (quota 290) dove la abbandona per piegare ad ovest lungo la campestre che, attraversando il torrente Carfalo, per Redine e Poggiali porta a Casiscala. Da qui segue la strada verso il nord fino in prossimità del confine con la provincia di Pisa, dove attraversando di nuovo il torrente Carfalo per i campi giunge a Tonda, ove ritrova la strada che porta a Castellare ed al bivio riprende la strada verso il nord. La segue per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro fino a Mura traversando il torrente Evola. Da qui si risale verso nord fino a quota 144 in località Beccucco per voltare ad est fino ad incontrare il rio Aia che risale verso sud, per abbandonarlo e seguire verso est un sentiero, che per Poggio Bruscolo, Collina, quota 205, Sevolina e Maremmana 2ª, giunge alla strada per Castel Fiorentina 500 metri a nord di Tinti dei Mori. Segue questa strada, per Casa Fioretti fino al ponte sul rio Pietroso e da qui lungo la strada che per le Vecchiarelle porta al torrente Elsa. Lo costeggia sulla sinistra lungo la strada per Casine d'Elsa, casale Buonriposo, Montemagni, Fornace, Melaia, La Catena dopo di che a quota 67 incontra il confine fra le provincie di Firenze e di Siena. Lo discende fino al podere Spadino quota 93 da dove risale verso nord-est lungo la Strada statale che da Poggibonsi porta a Certaldo, si giunge così a sud-est del paese di Certaldo fino al ponte sul torrente Agliena. Lo risale fino a quota 82 (ponte del Tordino) per percorrere la parallela al borro Fossato (strada di Fossati) che per Scarpeto di Sotto e Scarpeto di Sopra passa a sud-ovest di San Gaudenzio a Ruballa e per Monsala podere Sovigliana, Villa Brandini, podere Maiano giunge a quota 168 al confine comunale. Lo percorre lungo il Botrello di Maiano e lo abbandona per risalire a nord lungo un sentiero e poi lungo la strada comunale per Pulicciano di Sopra, podere Vallone, podere Casetta, Villa Giani, Voltigiano. A quota 70 incontra al crocevia il confine comunale, lo percorre per breve tratto verso sud e passa lungo la strada a valle della fattoria Oliveto; Casa Monte Olivo, Monte Molino, Le Colmate, per passare da Gello alle Fonti a nord del podere Caloso per seguire la quota di livello 100 fino ad entrare nel torrente Pesciola che risale fino all'altezza di Bagnolo. Da questo punto per una strada parallela ad un affluente del Pesciola giunge a Bagnolo per immettersi poi nella strada che per Villa Montorsoli, Cabbiavoli, Chiesa di Ortimino giunge al bivio omonimo. Volta verso nord-ovest fino a Palazzaccio e da qui piegando verso sud-ovest discende lungo la strada che porta a Cambiano, ma che non raggiunge, poichè al cimitero volge verso ovest e segue la strada per il Casone, Borgo Vecchio, S. Andrea, podere della Querce, Casa Pogni, Casa Niccolai fino a Casa Bracali e da qui in linea retta fino a Monteboro e Pianezzoli; da qui verso est passa per Casa Padovano; Casa Bertelli, attraverso il rio dei Cappuccini passa a valle della Fornace Chiarugi e, dal Pozzale, per Villanova arriva a Montelupo Fiorentino.

Da Montelupo Fiorentino traversa l'Arno per Capraia. E lungo la strada destra dell'Arno giunge a Castellina e scende a Limite sull'Arno. Segue la strada di Sovigliana, ponte di Marcarro e da qui lungo l'Arno fino a Casa La Motta; prosegue poi lungo la strada per Case Giannini, fattoria Le Buche, Casa Carconcini, da qui risale a nord fino a Casa Bellavista per puntare verso ovest, per Casa Rossetti e Casa Belvedere ove incontra il confine del comune di Cerreto Guidi con Fucecchio che risale fino a quota 66. Da qui risale verso nord-est per la strada che per Casa Poggiboni e Casa Colonica porta a Lazzaretto.

Da Lazzaretto segue la strada che porta a Lamporecchio, per Maestro Marco e Poggio Argentale fino al bivio Tesi. Da qui prende la strada che verso ovest conduce alla Colonna, quindi svolta verso nord-est per giungere a S. Rocco di Larciano.

Il confine non entra in paese ma volge verso ovest e per Brachino, Biccimurri giunge a Ca' Maggiore, dove prende la strada che porta a Cecina, ma non la raggiunge poiché svolta verso nord-ovest per podere Galeotti, Casa Giagnoni, Pozzarello fino al ponte sul rio della Grotta e da qui fino a Vergine del Pino prende poi la strada che, verso nord, passa a monte di Monsummano Terme, giunge a Croce, traverso il fiume Nievole fino ad immettersi alla strada nazionale che da Montecatini porta a Pistoia, e la segue fino al ponte di Serravalle ove la lascia, per la strada che passando da Chiesina incontra il fiume Nievole a quota 62; da qui risale a nord lungo la forra di Cagnano fino a Casa Bigagli poi per Casa Barni, la Serrina si giunge a Castellina (quota 380) e da qui scende lungo la forra Grillaia per incontrare il confine comunale di Pistoia che segue in prossimità di quota 200 per una strada secondaria fino ad incontrare in prossimità del torrente Vincio il punto di partenza dell'area descritta.

(Nell'area principale sopra descritta è inclusa la zona di produzione del Chianti classico i cui confini vengono dettagliatamente descritti all'art. 2 del presente disciplinare).

AREA EST

Il punto di partenza da Subbiano lungo la strada che costeggia l'Arno passa per la Casina e dopo 300 metri volge ad est per la strada che porta alle Vaglia, Benevento, podere Valbena; da qui discende per il fosso Vabbena e girando a ovest di Pilli Vecchio trova la strada che passa per Pilli grande e Roccoli. Al quadrivio di quota 491 risale verso nord-est fino al podere Fighille qui scende a sud nel fosso Colli che percorre fino al torrente La Chiassa, discende questo torrente fino alla sua confluenza col torrente Chiassaccia quota 298 da dove per un sentiero scende verso sud al podere Pastina di sotto, Giardinelli, Le Ceche, Campriano di sotto, Ulieri e sempre per sentieri e strade di secondaria importanza passa il Monte Torcellino, Gello, quota 293. Poi lungo la strada che porta a Quarantola e da questa per un sentiero che conduce alla strada che da Badia a Pomaio conduce a Pamio e la percorre per breve tratto fino a Pomaio; passa a sud di Palazzo per dei sentieri in quota 530, rag-

giunge S. Marino poi in prossimità di Teragnano descrive un arco a quota 400 passa ad ovest di Poggiotondo o Mondo fino a trovare a sud di questo Pitigliano; da qui fino a Peneto per una strada secondaria, poi verso sud per Casa Ontaneta da dove punta a ovest e per sentieri raggiunge Fonte di Sala. Qui il confine segue la Strada statale n. 73 verso sud e poi per Lentignano e Gigiano scende al borro di Covole e percorre un suo affluente fino a Monte Cuculo, da qui sulla strada che passa da Querceto e porta a Gellaio, attraversa il torrente Vingone e da Gragnone per sentieri a sud di Poggio Merenda incontra Valtina Alta. Qui la strada a nord verso Scccione e ridiscende, diritta a sud fino alla Torre e S. Cosimo; da qui passa ad est di Monte Lignano lungo la curva di livello 560 poi, per Casa del Conte e podere Cipresso scende sulla strada che da Pieve di Rigutino porta a Rigutino. La percorre fino a Rigutino ove incontra la Strada statale 71 che risale verso nord fino all'Olmo (quota 267); qui si mantiene a monte della ferrovia di circa 200 metri fino a La Mossa (quota 310) da dove scende verso sud per un sentiero che porta alla Torre; poi passando per quota 300 tocca le località S. Marco, Bagnoro, Staggiano, passa per Villa Maritana e da qui, lungo la strada che porta alla Ragnaia, ove volge a ovest passando per Palazzetto; a quota 254 trova la strada che verso nord porta a Ca' di Cio; da qui torna sulla Strada statale 71 e la risale verso nord per Castelnuovo da dove la percorre lungo l'Arno fino a Subbiano, punto di partenza per la descrizione della confinazione.

AREA SUD

Prendendo come punto di partenza il confine comunale che da Bagnaia porta a Casa Succhiello, giunge a questa ultima località per risalire a nord al podere Noceta e da qui a Stine Alte, da dove volge verso est per la linea ideale che scende alle Ville di Corsano; da qui lungo la strada per Villa di Sotto e poi a nord di Casa Fornace, raggiunge la quota 231 e segue la strada per Radi fino a quota 253 e poi fino a Casa S. Lucia da dove discende verso sud per Barattoli ove il confine raggiunge il torrente Stile che percorre fino a quota 162. Qui segue il confine comunale che dopo si identifica col fosso di Rigagliano fino a raggiungere il fiume Ombrone. Percorre questo fiume verso est fino a quota 131 ove questo diviene il torrente Serlate e lo continua a percorrere verso est fino a quota 154 al podere Finestrina ove segue il confine comunale fino ad incontrare la ferrovia che conduce a Torrenieri. La traversa e sempre seguendo il confine di comune passa a nord di Ceramonti e scende al podere Molino della Tuoma, per continuare lungo il confine comunale che a quota 228 incontra il torrente Asso; scende lungo questo torrente fino al fiume Orcia e continua lungo l'Orcia fino ad incontrare a quota 154 il confine della provincia di Siena che segue fino a quando raggiunge l'Ombrone; risale questo fiume fino a lasciarlo per continuare nel fiume Merse. Al punto di confluenza di questo fiume con il torrente Farna, abbandona il confine di provincia e segue quello comunale che, sempre lungo il fiume Merse giunge fino a sud dei Piani della Rancia ove abbandona il fiume Merse per immettersi nella Strada statale 223 e la percorre verso nord fino a bivio di Filetta. Qui prende la strada che porta a Bagnaia lungo il confine comunale, e gira a nord di questo paese fino ad incontrare il punto di partenza descritto sulla strada di Casa Succhiello.

AREA OVEST

Partendo dalla località Badia sulla statale 67 il confine la segue a C. Taddei, da questo punto prende la via comunale che porta a Pozzo, Ca' Ribaldinga, passa sotto Poggio e risale a nord a S. Pietro e per Ca' Pozzo arriva a S. Angelo, quindi per le Case segue una carrareccia che passa sotto Villa Rodolfi seguendo la strada che porta al bivio per Fontanelle e per Ca' Ghetto, Montarzo arriva a Canneto. Da qui lungo la strada che per S. Quintino, porta al ponte sul rio Santovecchio, il confine volge a sud ad incontrare il rio Pilerno per risalirlo fino al confine fra le due provincie di Pisa e di Firenze, passando per Campiano lo percorre fino alla località Stradone. Da qui, lungo la strada che scende verso sud per podere Prati Antichi, Santa Barbera, fino al Tabernacolo che è fuori di Dogana. A questo punto volge ad est lungo la strada che costeggia rio Vallese fino a Poggio Carlotta, e discende sempre verso est ad incontrare la strada che costeggia il rio Orlo risale verso nord fino a poco oltre Villa ove la abbandona per piegare a sud e poi a ovest lungo la strada che per Poggio Deri e Casastrada riporta di nuovo verso Casa Gello attraversando il rio Orlo. Scende quindi nel rio Cerreto e lo risale fino alla strada che passando sotto Paretaio, segue per quota 220, Casa della Guardia, Selva, traversa il rio Enzi e lo costeggia sul lato destro fino al ponte a quota 42. Da qui la strada, traversando il fiume Egola, conduce alla Serra, scende a Bucciano e per casa Fontina, Casa Barbinaia, traversa il rio Chiecina per risalire il crinale che a Mandrie Alte conduce a La Pina. Qui volge a nord-est lungo la strada che passa a sud di Agliati quota 182, fino ad incontrare la strada che costeggia il rio Chiecinella e la risale a nord per 500 metri fino ad incontrare la strada che conduce a Palaia.

Segue questa via passando a valle del paese, e per San Giorgio, Cafaggio incontra il torrente Carfalo che discende fino al suo affluente rio Metato. Lo risale verso ovest fino a un torrente che scorre a Valle di San Giovanni e Sobita e lo segue fino alla sorgente ed ancora fino ad incontrare il Tabernacolo sulla strada fra Libbiano e Pratello. Da qui prende la strada verso sud e raggiunge S. Teodoro, e la percorre verso est fino al Molinaccio per poi seguire il rio Melogio fino alla sua sorgente. Da qui verso sud per Fonticchio poi Casa Corniale, Ghizzano, Casa Bianco, S. Maria, Castagneto, Bardone, e poi per due affluenti del torrente Roglio, a quota 55, per scendere ancora a sud lungo la strada che da quota 107, Guardiola, Poggettino, passa a sud di Montelopio, attraversa Fabbrica di Peccioli e giunge a Sangiusto. Qui volge a nord per Palaie, Colombaia, passa a sud di Poggio della Fornace e con una linea ideale da Faeta passa per Casa Piagge e raggiunge la Calcinaia, e il fiume Era. Discende lungo questo fino alla sua confluenza col torrente Sterza; percorre quest'ultimo fino al ponte della Sterza dove volge ad est lungo la Via delle Saline che segue fino al km. 15 e quota 86 per prendere la strada che da Casa del Pastore costeggia il torrente Fosce fino al ponte a quota 133, quindi il rio Torbido per innestarsi nella carrareccia a quota 118 che porta al Casino. Da questo punto si risale a nord fino sotto Ca' Montauto e per il rio Cecinella, quota 255, ritrova il torrente Sterza al km. 5,300 della strada che ne costeggia la riva sinistra che percorre fino alla sua sorgente. Poi, lungo il confine di comune che da podere delle Gusciane risale a nord-ovest a quota 616 sotto Montevitalba, segue ancora verso nord per Poggio della Sughera, Poggio dei Gabri, Poggio Biancanelle, Poggio del Tiglio e in prossimità di quota 593 lascia il confine comunale per immettersi verso ovest sulla strada che porta a S. Luce. La percorre passando per Villa Magra, podere Campo Lungo, S. Luce, Pastina fino al km. 30 dove l'abbandona per seguire un ruscello che forma il botro dei Rotini. In quota 88 si immette in una strada campestre e la segue fino a quota 141 da qui verso ovest passa per quota 140, attraversa il torrente Sabbiena, si immette sulla strada che porta alla stazione di S. Luce, la risale verso est per circa 200 metri e attraversa una strada campestre che parte da quota 130 e passando per le quote 97, 115, 101 e 82 giunge al borro del Ricavo per risalirlo fino all'incrocio col fiume Fine, poi prende la strada che verso est scende nel botro Torella per quote 320, 812 e 372 arriva a Poggio alla Nebbia. Da questo punto si risale a nord seguendo il confine con il comune di Chianni, passa a valle di Monte Alto e per Ville Pisane seguendo il torrente Borra raggiunge Poggio alle Talpe quota 127. Da qui si immette nella strada che verso est passa per i Grepioli, Colombaie, Casa Bottre, Casa Lama e raggiunge la strada che costeggia a destra il torrente Tora, lo percorre fino al crocevia di Laura ove volta verso ovest e, traversando il torrente Tora, lo costeggia ora sulla sinistra fino ad Acciaiolo. Scende verso sud lungo la strada che fiancheggia il rio fino a Forcon volge ad Ovest per Casa Canea, Casa Viepri, e scende lungo un affluente del fosso Cunella che risale verso nord lungo la strada che costeggia il fosso stesso fino a casa S. Martino. Da qui prende la strada per S. Regolo, Casa Colombare, Mezzastrada, Casa di Larignano, quindi verso nord lungo il rio Fiocina, fino a Case Fondo alla Grotta, ove il confine si rimette sulla strada che costeggia sulla sinistra il torrente Tora fino ad incontrare il confine della provincia di Pisa che segue fino a Valico a Pisa. Qui volge a ovest per Villa Achiardi e lungo il fiume Isola giunge al confine comunale prima di Ceppaiano; traversa detto confine e passando da Ceppaiano risale a nord per raggiungere la strada Ponsacco-Vicarello al chilometro 10,600, quindi ripiega ad est e per Cenaia, Quattro strade. Da qui lungo la strada per Perignano, podere dello Zannone, podere Poggino, Villa il Poggino scende nel fiume

Cascina, lo attraversa a quota 24 e raggiunge, ad est di Casa Terra Bianca, S. Sebastiano e per la nazionale che porta a Strada, passa sotto Camugliano e raggiunge il botro del Marchesato che discende fino al fiume Era. Risale questo fiume fino alla strada che a nord di Peccioli conduce ai Cappuccini; la percorre fino a quota 53 e per Casa Bachinello gira a nord di Villa Antinori, per discendere a San Sebastiano; e da qui fino al ponte sul torrente Roglio. A questo punto abbandona la strada per risalire questo torrente fino a quota 48, ove segue una strada che conduce a quella che da Ghizzano porta a Forcoli e la risale verso nord per passare nell'abitato di Forcoli e continuare per Casa Giuncaiola, I Fabbri, il Casotto, finchè in prossimità del podere Ripa si immette nella strada che verso est porta al podere Valletta. Da qui segue la strada che, verso sud, conduce a Treggiaia; al Cimitero di questo paese risale verso nord-est per la strada che conduce a Montecastello e, da qui, lungo la strada che per S. Andrea, Casa Meleto, Casa Ceretello, segue il sentiero che va al podere Vardallo, percorre la carrareccia fino a quota 61 e risale a nord fino al punto in cui la strada costeggia la linea ferroviaria Firenze-Pisa che si percorre fino a Petriccio, ancora verso sud per Case Giani, podere Le Poste, fino a raggiungere il rio Bonello. Lo discende fino a quota 31, risale il suo affluente di destra fino a Casa S. Biagio da qui lungo la strada che per il Cocomero e Marciana ritrova il rio Bonello che risale fino a Casa Val di Buia, ove scende nella strada che da Colleoli porta a Forcoli; la segue fino in prossimità di Forcoli ma che non raggiunge perchè il confine, volge ad est e a nord del Piaggino, scendendo nel botro della Tosola che segue per breve tratto fino in prossimità dell'abitato di Forcoli e che abbandona per immettersi nella strada che per il Casino e la Figuretta volge a nord 300 metri prima delle Fornacine passando per Mucchieto di sotto, Griccionello, Centolivi, Montemari, Carecchi, Le Colombaie, il Forrone e gira a nord di Casa Arneto, Le Chiudente, Casa Fontanelle. Qui incontra il confine comunale che segue lungo il rio Ricavo, continua a seguire il detto rio fino a quota 24, ove si immette nella strada che verso est conduce a Musciano e Muscianello; da qui scende nella strada che costeggia il torrente Chiecina e che per Vallecchio e Malvitucci segue fino a che non incontra la confluenza con il fosso il Botro. Si attraversa a questo punto la Chiecinella e si risale a nord-est lungo la strada che da S. Emilio continua fino ad attraversare il rio Chiecina e immettersi nella strada che costeggia a destra prima il rio Chiecina poi il torrente Chiecina. Poi da La Tinta passa a ovest di Montopoli raggiunge Villa Orsini e si immette nel torrente Vaghera che risale fino a valle di Stibbio, qui prende la strada che verso est passa per cantina Leoponi, cantina Ridolfi, Casa Valori e scende fino in prossimità di Palagio, da qui segue la strada che risale verso nord lungo la riva destra del torrente Egola fino a località Catena dove prendendo la Statale 67 si ritrova il punto di partenza in località Badia.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata « Chianti », ottenuto da uve prodotte nella zona geografica considerata come la più antica d'origine dall'art. 5 (secondo comma, punto 5) del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e costituita dai territori delle provincie di Siena e di Firenze, delimitati come comprensorio del « Chianti classico » dal citato decreto interministeriale del 31 luglio 1932, può essere denominato « classico » ai sensi ed agli effetti della lettera 5) del secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato. Il comprensorio viticolo del « Chianti classico » ha i confini fissati nel modo seguente:

Iniziando dalla parte che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena e di Arezzo viene incrociato dal borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a [illegible]alli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino che segue per breve tratto per poi piegare un po' più a oriente lungo altro torrentello, passando per Ca' Biricucci e Belvedere, fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle, che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del « Chianti classico » coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 3.

Le condizioni ambientali di coltura dei vitigni devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto ammessi unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, intendendosi per terreni collinari quelli che non oltrepassano l'altitudine massima di 550 metri che può in alcuni casi eccezionalmente raggiungere i metri 650.

I terreni devono in genere provenire dal disfacimento di rocce eoceniche e plioceniche, prevalenti le prime nelle zone del « Chianti classico ».

Sarà in ogni caso rifiutata la iscrizione nell'albo di cui all'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, dei vigneti impiantati in terreni di pianura, in terreni umidi, e in terreni a predominanza di argilla pliocenica o comunque fortemente argillosi, anche nell'interno della zona delimitata col decreto ministeriale 31 luglio 1932.

Art. 4.

I vitigni fondamentali idonei alla produzione del vino « Chianti » e « Chianti classico » sono: Sangiovese, Canaiolo nero, Trebbiano toscano, Malvasia del Chianti, accompagnati o no da vitigni complementari.

La composizione del vigneto nell'ambito aziendale deve rispettare le seguenti proporzioni tradizionali: Sangiovese 50-80 %; Canaiolo nero 10-30 %; Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti 10-30 %; vitigni complementari, massimo 5 %. Fra i vitigni complementari è raccomandato il Colorino particolarmente adatto alla pratica del « governo »; esso può anche sostituire in parte il Sangiovese ed il Canaiolo nero senza tuttavia superare il 6 % del totale.

I sistemi di impianto, di potatura e di allevamento devono essere tecnicamente adattati alle condizioni del terreno e ai vitigni, e tali da corrispondere alle caratteristiche eco-pedologiche ed agronomiche dell'ambiente, in modo da permettere l'ottenimento ed il mantenimento delle caratteristiche qualitative tradizionali del prodotto finito.

In ogni caso è vietata qualsiasi pratica di forzatura.

Art. 5.

In relazione al necessario equilibrio fra le esigenze qualitative e quelle tecnico-culturali, la denominazione « Chianti

può essere attribuita solo al vino ottenuto da uve la cui produzione o attraverso le pratiche di impianto o colturali, o a seguito di cernita del prodotto migliore, sia contenuta nel massimo di 125 q.li per ettaro. Per il «Chianti classico» il massimo è di q.li 115 per ettaro. I limiti suddetti, validi per la cultura specializzata, sono ridotti rispettivamente a 25 e a 20 q.li di uva, per quella promiscua.

Art. 6.

La vinificazione del «Chianti» e del «Chianti classico» ivi compreso l'invecchiamento, inteso a conseguire l'attribuzione delle qualifiche «vecchio» e «riserva» previste all'art. 8, deve essere effettuata nella zona delimitata al precedente art. 1.

Avuto però riguardo alla tradizionale realtà produttiva, è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei Comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Possono essere impiegate nella vinificazione soltanto uve che, anche in conseguenza di preventiva cernita, assicurino all'atto della prima svinatura, cioè prima dell'eventuale governo e delle eventuali correzioni, una gradazione complessiva minima naturale del vino di gradi 11 per il «Chianti» e 11,5 per il «Chianti classico».

La resa delle uve in vino non deve superare il 70 %.

Nella vinificazione; che deve essere eseguita in modo da conferire al vino «Chianti» le sue peculiari caratteristiche, sono ammesse tutte le pratiche consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, escluse quelle previste soltanto per i vini speciali. Tra le pratiche consentite è compresa la tradizionale operazione enologica detta «governo all'uso Chianti», che è una lenta rifermentazione fatta subire al vino appena svinato, mediante la aggiunta di una aliquota, normalmente variante dal 5 al 10 % di uva sana ottenuta da vigneti iscritti all'albo del vino Chianti, raccolta qualche giorno prima della vendemmia, selezionando eventualmente i grappoli migliori, e messa in serbo fino ad un leggero appassimento su «cannicci» o «castelli» o altrimenti.

L'uva del governo, previa ammostatura e diraspatura, si aggiunge al vino quando ha «levato il capo» cioè è entrata in incipiente fermentazione.

E' consentito dividere mosto e bucce, aggiungendone poi al vino separatamente.

Il governo avviene di regola entro il 31 dicembre e può anche essere seguito da un secondo governo (rigoverno) nei mesi di marzo ed aprile, salve le autorizzazioni necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Il governo è compiuto secondo buona tecnica ed in modo da conferire maggiore rotondità al gusto, un più alto tenore di glicerina di fermentazione, freschezza e vivacità al vino e migliore rotondità di «beva» attraverso la fusione perfetta delle caratteristiche derivanti al prodotto dalle differenti uve impiegate nella preparazione.

Art. 7.

L'immissione al consumo dei vini «Chianti» e «Chianti classico», con la denominazione d'origine, non è consentita prima del 1° marzo successivo alla vendemmia in cui detti vini sono stati prodotti.

Art. 8.

I vini «Chianti» e «Chianti classico», nella fase di immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) *Chianti*:

— limpidezza: brillante;

— colore: rubino più o meno intenso, tendente verso il granato con l'invecchiamento;

— odore: intensamente vinoso, anche con profumo di mammola, sempre più pronunziato per la esterificazione nella fase di invecchiamento;

— sapore: caratteristico sapido, leggermente tannico che si affina col tempo al morbido e al vellutato. La vivezza e rotondità della «beva», sono caratteristiche dei vini della annata che hanno subito il governo.

Esente da qualsiasi difetto per odori e gusti estranei.

— gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 %;

— acidità totale: dal 5 al 7,50 %;

— acidità volatile: nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

— estratto secco netto: dal 20 al 27 per mille;

— ceneri: da un nono a un tredicesimo dell'estratto secco netto, ma non più di gr. 2,8 per litro;

— conservabilità: spiccata a qualunque clima e in tutte le latitudini.

Il vino Chianti, che all'atto della prima svinatura abbia una gradazione alcoolica complessiva naturale minima di almeno 11,5°, qualora venga invecchiato, per almeno due anni a partenza dalla fine della vendemmia in cui è stato prodotto, ha diritto alla qualifica «vecchio», purché all'atto della immissione al consumo abbia una gradazione alcoolica complessiva di almeno 12 gradi.

Per il vino Chianti che ha diritto alla qualifica «vecchio» è consentito altresì l'uso dell'indicazione «riserva», anche in etichetta, qualora esso venga invecchiato per tre anni prima della vendita.

b) *Chianti classico*:

— limpidezza: brillante;

— colore: rubino vivace, tendente verso il granato-mattone con l'invecchiamento;

— odore: intensamente vinoso con costante tipico profumo di mammola e con più pronunziati caratteri di finezza per la esterificazione nella fase di invecchiamento;

— sapore: armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico, piuttosto austero, che si affina col tempo al morbido e vellutato. La vivezza e rotondità della «beva», non disgiunte dai caratteri sopra citati, sono peculiari del prodotto dell'annata che ha subito il «governo».

Esente da qualsiasi difetto per odori e gusti estranei;

— gradazione alcolica minima: 12 gradi;

— acidità totale: dal 5 al 7,50 per mille;

— acidità volatile: nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

— estratto secco netto: dal 20 al 27 per mille;

— ceneri: da un nono a un tredicesimo dell'estratto secco netto, ma non più di gr. 2,80 per litro;

— conservabilità: spiccata in qualunque clima e latitudine, anche dopo invecchiamento prolungato.

Il «Chianti classico» che alla prima svinatura abbia una gradazione alcolica complessiva naturale di almeno 12° e venga invecchiato per almeno due anni a far tempo dalla fine della vendemmia in cui è stato prodotto, ha diritto alla qualifica «vecchio» purchè alla immissione al consumo abbia una gradazione alcolica complessiva di almeno gradi 12,5.

Per il «Chianti classico» che ha diritto alla qualifica «vecchio» è consentito altresì l'uso dell'indicazione «riserva», anche in etichetta, qualora esso venga invecchiato per tre anni prima della vendita.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alla denominazione Chianti qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare nel presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato».

E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

La indicazione del millesimo è consentita e deve essere documentata.

Sono permesse assieme alle denominazioni previste dal presente disciplinare, anche altre indicazioni geografiche e toponomastiche, che si riferiscono a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone o località — interne alla regione delimitata dall'art. 1 — da cui effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è ottenuto.

L'uso aggiuntivo delle specificazioni geografiche delle zone previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1932 e cioè «Montalbano», «Colline Pisane», «Colli Fiorentini», «Colli Aretini», «Colline Senesi» e «Rufina», è consentito soltanto se congiunto con la denominazione «Chianti» e a condizione che il vino sia prodotto con le uve raccolte nelle rispettive zone specifiche cui si fa riferimento nella denominazione e che i vini relativi corrispondano a tutti i requisiti richiesti per il vino «Chianti».

Art. 10.

L'uso della indicazione « Chianti classico » è consentita a condizione che essa sia dichiarata al momento della denuncia della produzione delle uve e nei documenti di circolazione, e che le uve, i mosti e i vini per cui essa è stata così dichiarata siano oggetto di contabilizzazione separate nei registri di carico e scarico.

Le stesse norme si applicano ai vini per cui si intendono usare le indicazioni geografiche aggiuntive e toponomastiche di cui all'art. 9, di cui sopra.

Art. 11.

Nel ciclo di preparazione dei vini « Chianti » e « Chianti classico » è consentito il taglio correttivo con uve, mosti, filtrati dolci e vini non aventi diritto alle indicazioni suddette, ma di qualità idonea a migliorare le caratteristiche del prodotto da correggere, nel limite massimo complessivo del 15 % del volume del prodotto avente originariamente diritto alle indicazioni predette.

Il taglio correttivo di cui sopra per i vini aventi diritto ed utilizzanti le specificazioni geografiche di cui all'art. 9, può essere sostituito parzialmente o totalmente, con uve, mosti e vini comunque provenienti dalla zona di produzione del vino Chianti.

E' ammessa altresì la correzione con mosto concentrato, ma solo nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e considerando come tre ettolitri ogni ettolitro impiegato ai fini del rispetto della proporzione del 15 % sopra citata.

Il filtrato dolce eventualmente impiegato per le correzioni consentite, può essere soltanto quello prodotto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto e non quello ottenuto desolforando mosti muti.

Il vino prodotto nella zona del « Chianti classico » che non ha i requisiti per l'uso della specificazione aggiuntiva « classico », ha diritto alla denominazione « Chianti » purché risponda ai requisiti prescritti dal presente disciplinare per la denominazione di origine controllata « Chianti ».

Art. 12.

Il vino Chianti può essere immesso in commercio nei recipienti consentiti dalla legge.

Qualora lo sia in fiaschi, è vietato l'impiego di un fiasco diverso da quello toscano come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

In ogni caso i recipienti ed il loro abbigliamento devono essere consoni ai caratteri di un rinomato vino tipico di pregio. Tutti gli elementi del confezionamento dei prodotti, in recipienti non superiori ai 5 litri, devono essere depositati presso l'Istituto che verrà a tal uopo incaricato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

E' in ogni caso vietato, per i recipienti di contenuto inferiore ai cinque litri, aggiungere uno strato protettivo di olio di qualsiasi natura.

Art. 13.

Si applicano per le esportazioni le deroghe previste dall'art. 65 della legge 12 febbraio 1965, n. 162.

Nessuna deroga può però essere consentita in materia di origine dei prodotti, vitigni, composizione dei vigneti, pratiche di coltivazione, tagli correttivi con uve, mosti e vini non consentiti, qualifiche e marchi.

Art. 14.

In deroga alla riserva della denominazione « Chianti » ai vini contemplati dal presente disciplinare, la denominazione semplice « Vino bianco della zona del Chianti » può essere usata per il vino ottenuto da uve bianche prodotte nelle zone di cui all'art. 1.

Art. 15.

Fino al compimento di cinque annate agrarie dopo la entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, e fino a tale epoca permanere nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la denominazione « Chianti », vigneti non conformi — purché non per oltre il 25 % — alla composizione percentuale stabilita all'art. 4 del presente disciplinare.

(6161)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Impianti chimici » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Impianti chimici » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6399)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Villaverde (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6288)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Pietrapertosa (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6289)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Supersano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6290)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Busachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6291)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Donori (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6292)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6293)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Neoneli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6294)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Samatzai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6295)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6296)

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Sestu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6297)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Usellus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 3 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,69	624,71	624,72	624,72	624,67	624,71	624,72	624,72	624,71	624,72
$ Can.	580,68	580,40	580,25	580,25	579,10	580,70	580,30	580,70	580,70	580,70
Fr. Sv.	144,70	144,68	144,68	144,695	144,65	144,68	144,70	144,70	144,68	144,71
Kr. D.	89,46	90 —	90,08	90,04	90 —	90 —	90,04	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	87,34	87,34	87,36	87,345	87,35	87,34	87,35	87,34	87,34	87,34
Kr. Sv.	120,73	120,73	120,65	120,735	120,80	120,74	120,74	120,74	120,74	120,75
Fol.	173,54	173,54	173,55	173,515	173,55	173,57	173,525	173,57	173,57	173,58
Fr. B.	12,58	12,585	12,5875	12,5870	12,575	12,58	12,587	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,46	127,47	127,4650	127,465	127,45	127,47	127,465	127,48	127,47	127,48
Lst.	1743,60	1743,65	1743,60	1743,65	1743 —	1743,50	1743,70	1743,50	1743,50	1743,40
Din. occ.	155,71	155,61	155,70	155,635	155,65	155,68	155,635	155,68	155,68	155,64
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2080	24,15	24,20	24,208	24,21	24,20	24,21
Escudo Port.	21,73	21,74	21,67	21,74	21,75	21,74	21,7375	21,76	21,74	21,74

Media dei titoli del 3 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	101,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	580,275
1 Franco svizzero	144,697
1 Corona danese	80,04
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,737
1 Fiorino olandese	173,52
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1743,675
1 Marco germanico	155,635
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,739

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° maggio 1965 al 31 maggio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:
- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificati di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° MAGGIO 1965 AL 31 MAGGIO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C.%
01.03-A-II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	3.192		zero		1.259		zero		4.328		9.554	
	- altri	3.627		zero		1.420		zero		4.918		10.857 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118 (*c*)	
	- prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940 (*f*)	
	- spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
ex 02.01-B-II-a-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		8		0		3		0		12		20
	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.948 (*b*)		4.230 (*c*)	
	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		739 (*b*)		1.535 (*c*)	
	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		7.656 (*b*)		16.515 (*c*)	
	- fegato	5.141 (*b*)		zero (*b*)		2.013 (*b*)		zero (*b*)		6.971 (*b*)		15.807 (*c*)	
	- cuore, lingua, polmone	3.160 (*b*)		zero (*b*)		1.237 (*b*)		zero (*b*)		4.285 (*b*)		9.250 (*c*)	
	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	
	- non nominate	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C.%
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
	- lardo:												
	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia . . .	1.585		zero		1.646		zero		2.149		4.799	
	- - secco o affumicato	1.792		zero		1.954		zero		2.430		5.417	
	- grasso di maiale	1.337		zero		499		zero		1.813		4.016	
02.06-B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
	- carni:												
	- - salate o in salamoia:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- - - altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.910	
	- - secche o affumicate:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.744		zero		2.640		zero		9.146		20.189	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	12.357		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.440		zero		3.693		zero		12.792		27.805	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	11.320		zero		3.953		zero		15.862		34.909	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.820		zero		1.042		zero		5.181		12.390	
	- - - altre	12.440		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- frattaglie commestibili:												
	- - teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.948		4.230	
	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		739		1.535	
	- - reni	zero		zero		zero		zero		7.656		16.515	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C.%
02.06-B (*Segue*)	- - fegato	5.141		zero		2.013		zero		6.971		15.807	
	- - cuore lingua, polmone	3.160		zero		1.237		zero		4.285		9.250	
	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
	- - altre	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
15.01-A-II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.651		zero		646		zero		2.239		4.941	
ex 16.01-A	Salsicce, salami e simili di fegato di maiale	6.877 (*b*)	10	2.208 (*b*)	3	4.036 (*b*)	6	2.208 (*b*)	3	8.540 (*b*)	13	19.133 (*c*)	24
ex 16.01-B	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	- *salsicce e salami stagionati*	11.483		3.418		6.575		3.418		14.355		33.058	
	- salami a base di sangue	4.866		1.895		3.058		1.895		5.925		12.454	
	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	13.482		2.210		6.623		2.210		17.496		40.306	
	- non nominati	7.567		3.040		4.812		3.040		9.180		20.824	
ex 16.02-A-II	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	6.744 (*b*)	11	2.688 (*b*)	4	4.276 (*b*)	7	2.688 (*b*)	4	8.189 (*b*)	13	18.059 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b-2	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
	- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	- - - prosciutto o filetto	14.246		2.975		7.387		2.975		18.261		43.031°	
	- - - spalla	11.578		2.994		6.354		2.994		14.634		33.676	
	- - - altre	8.240		2.9[illegible]0		4.997		2.910		10.138		22.765	
	- - altre	6.976		3.769		5.025		3.769		8.118		17.507	
	- altre:												
	- - pasticci a base di sangue	5.300		2.753		3.751		2.753		6.207		12.556	
	- - non nominate	3.642		2.841		3.154		2.841		3.928		7.288	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare *derivante dall'applicazione* dell'*aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria*, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Per le provenienze dall'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 3000 per 100 kg di peso vivo.
(*e*) Per le provenienze dalla Svezia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.
(*f*) Per le provenienze dalla Jugoslavia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.

(4664)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lucca, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lucca.
I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:
A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.
B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.
Il limite massimo di età è elevato:
1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
2. Di cinque anni:
a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;
b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;
d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.
Sono esclusi dai beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;
e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);
f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
g) per i profughi dai territori esteri;
h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;
l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;
3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:
a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.
Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.
4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.
5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.
6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;
b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 5 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.
7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:
a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.
C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.
E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.
F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipar-

vi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Lucca entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Lucca.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Lucca dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Lucca.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. *A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Lucca dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Lucca, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Lucca, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione, integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, la dichiarazione integrativa o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD, in data 6 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili)

dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alla lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera a), salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E), e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti la autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Lucca.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 81, *foglio n.* 391

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Lucca e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova partica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lucca, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, *condono o perdono giudiziale*) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Lucca;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1642)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1717 del 26 febbraio 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Como;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 1081 del 4 marzo 1965;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Salvaggio Leonardo . . . . . . punti 177,120
2. Garofano Mario . . . . » 171,756
3. Giannattasio Giovanni . . . . . . » 153,212
4. Colitti Giovanni . . . . » 143,350
5. Cirillo Francesco . . . . » 139,700

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Como, addì 14 agosto 1965

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4345 del 14 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1717 del 26 febbraio 1964 per il posto vacante di ufficiale sanitario di Como;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Salvaggio Leonardo è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Como.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Como, addì 14 agosto 1965

Il medico provinciale: LUPI

(6074)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.